



ORDINANZA

del Presidente della Regione del Veneto Dott. Luca Zaia, n.ro 37 del 3 aprile 2020

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. UTTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL’ASSEMBRAMENTO DI PERSONE”

Publicata sul BUR Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.ro 45 del 03/04/2020

ORDINANZA del Presidente della Regione del Veneto Dott. Luca Zaia, n.ro 38 del 4 aprile 2020

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. UTTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL’ASSEMBRAMENTO DI PERSONE”. BUR REGIONE VENETO n.ro 46 del 06/04/2020

LE PRESENTI MISURE SONO EFFICACI DAL 4 APRILE AL 13 APRILE 2020

SPOSTAMENTI A PIEDI E IN BICICLETTA

art. 2 Ordinanza Regionale 37 del 03/04/2020

Art. 2, punto 3

L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltretutto per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

MERCATI

art. 3 lett.a) Ordinanza Regionale 37 del 03/04/2020

Art. 3, lett.a)

Divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analogo forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari **se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- i nel caso di mercati all'aperto, una **perimetrazione**;
- ii presenza di un unico **varco di accesso separato da quello di uscita**;
- iii sorveglianza pubblica o privata che verifichi **distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento** nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- iv per venditori e compratori, **uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine** e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Con Ordinanza n.ro 10 del 04/04/2020, il Sindaco ha disposto l'assunzione delle misure indicate nell'ordinanza regionale, e quindi la perimetrazione dell'area mercatale, l'individuazione di un varco di accesso separato dal varco di uscita, la verifica delle distanze sociali e del rispetto del divieto di assembramento, la verifica dell'uso obbligatorio di mascherine guanti sia da parte dei compratori che dei venditori. Tali misure saranno valide fino a lunedì 13 aprile compreso, come indicato nell'ordinanza regionale, salvo diverse disposizioni statali o regionali.



Medaglia d'Oro al Merito Civile
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
UFFICIO DEL SINDACO

ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 2 - art. 3 lett.b) e lett.d) - Ordinanza Regionale 37 del 03/04/2020

Art. 2, punto 5

Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.

L'Ordinanza della Regione del Veneto n.ro 38 del 04/04/2020 precisa che "l'apertura dei suddetti esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata [...] anche nelle giornate di DOMENICA 12 APRILE (Pasqua) e LUNEDÌ 13 APRILE (Lunedì dell'Angelo).

Art. 2, punto 6

Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

Art. 3, lett.c)

Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti.

Art. 3, lett.d)

Il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari.

L'Ordinanza della Regione del Veneto n.ro 38 del 04/04/2020 precisa, all'art. 2, che "l'attività di vendita di prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell'emergenza COVID-19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza".

PRODOTTI FLOROVIVAISTICI E MANUTENZIONE AREE VERDI

art. 3 lett.b) Ordinanza Regionale 37 del 03/04/2020

Art. 3, lett.b)

È vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche.

L'Ordinanza della Regione del Veneto n.ro 38 del 04/04/2020 precisa, all'art. 3, che "l'attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private".

iorestocasa

È FONDAMENTALE PER IL BENE TUTTI **RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE DISPOSIZIONI** EMANATE DAL GOVERNO E DALLA REGIONE DEL VENETO, AL FINE DI GARANTIRE E PROTEGGERE LA SALUTE PROPRIA E DEGLI ALTRI.

TUTTI POSSIAMO CONTRIBUIRE A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS,
RISPETTANDO LE MISURE IGIENICO-SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E **RIMANENDO PRESSO LE PROPRIE ABITAZIONI.**

Si ricorda che, per qualsiasi informazione in merito al Coronavirus, sono attivi i seguenti numeri:

- **Numero Nazionale: 1500**
- **Regione del Veneto Numero Verde: 800462340**
- **Ulss 2 Marca Trevigiana: 0422.323888**

Si invitano tutti, Enti, Associazioni, Attività, a dare massima diffusione e a mettere in atto le misure di prevenzione igienico-sanitarie rese note dal Ministero della Salute.

L'Amministrazione Comunale invita tutti i Cittadini ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'Ordinanza della Regione del Veneto n.ro 37 del 03/04/2020 e n.ro 38 del 04/04/2020.

Per affrontare l'emergenza è indispensabile la collaborazione di tutti. Grazie.

Si rinvia al testo integrale dell'Ordinanza in oggetto, pubblicato sul sito comunale.



IL SINDACO - *Fabio VETTORI*